



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2018-2019

Comunicato Ufficiale N°445 del 31/05/2019

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 30 maggio 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO
Componenti: CESARE COLETTA, ALDO GOLDONI, FELICE SIBILLA, GISELDA TORELLA

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE CRISTIAN FAMOSO, TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD FOOTBALL CLUB SUPINO, PER VIOLAZIONE DELL'ART.1 BIS, COMMI 1 E 5 DEL C.G.S. ED A CARICO DELLA PREDETTA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART.4, COMMA 2 E ART.5, COMMA 2 DEL C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL PROPRIO TESSERATO

Il procuratore federale interregionale, visti gli atti del procedimento disciplinare avente per oggetto "condotta del calciatore Cristian Famoso, tesserato per la società ASD Football Club Supino, che ha mandato messaggi lesivi della reputazione della classe arbitrale, sia sulla pagina ufficiale Facebook della sezione A.I.A. di Aprilia, sia su quella del profilo personale di un associato di tale sezione";

vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificate ai soggetti interessati e preso atto che successivamente questi non hanno fatto pervenire proprie memorie difensive, né hanno richiesto di essere sentiti;

la Procura ha avviato le proprie indagini, a seguito della nota, con relativi allegati, inviata dal Presidente della Sezione A.I.A. di Aprilia, pervenuta in data 15 febbraio 2019.

La Procura ha accertato che il calciatore in riferimento, tesserato per la società Football Club Supino, a margine ed in sede di commento di quanto accaduto in occasione della gara di

Seconda Categoria Football Club Supino/Trivigliano del 10 febbraio 2019, ha gravemente leso l'onore ed il decoro e prestigio dell'arbitro della gara in questione, Sig. Alessandro Di Luzio della sezione A.I.A. di Aprilia ed in generale quella propria della istituzione arbitrale nel complesso.

Ha, in più occasioni, rivolto al direttore di gara, con l'utilizzo del network "Facebook" espressioni reiterate gravemente irrispettose ed offensive quali (.....si rischia di incappare in episodi che poi fanno fermare il dilettantismo la domenicacomplimenti vivissimi, mi vergognerei per quello che hai combinato domenicati ho anche detto che facevi schifoin altre parti sicuramente ti avrebbero gonfiato.....).

Ciò premesso la Procura ha ritenuto che nel caso in esame risulta certamente integrata la fattispecie disciplinare, in quanto le anzidette espressioni utilizzate dal calciatore sono tali da ledere direttamente il prestigio ed il decoro della classe arbitrale, e che risultano travalanti qualsivoglia pur legittimo esercizio di critica e diritto di opinione, che non può sconfinare nella denigrazione per colpire la reputazione di altri, ma si può manifestare attraverso espressioni pacate e comunque non offensive.

Ed è per tali considerazioni che la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il calciatore Cristian Famoso e la società ASD Football Club Supino, per le violazioni a loro ascritte ed indicate in epigrafe.

Alla riunione indetta da questo Tribunale Federale Territoriale per il giorno 30 maggio 2019, è presente per la Procura Federale l'Avv. Francesco Bevivino, mentre per i deferiti è presente l'Avvocato difensore della società ASD Football Club Supino e dello stesso calciatore Cristian Famoso.

Preliminarmente la Procura Federale comunica di aver raggiunto l'accordo di patteggiamento con le parti deferite, ASD Football Club Supino e Cristian Famoso, ritenendo di poter applicare alle stesse i benefici di cui all'art. 23 del C.G.S., e pertanto proponeva le seguenti sanzioni ridotte finali:

- A.S.D. Football Club Supino, ammenda di Euro 400,00;
- Cristian Famoso, squalifica per n°6 (sei) gare.

Questo Tribunale Federale Territoriale, non riscontrando questioni preliminari o pregiudiziali, né avendo obiezioni da fare, ritiene congrua la sanzione proposta dalla Procura e, pertanto

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni regolarmente loro ascritte e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- A.S.D. Football Club Supino, ammenda di Euro 400,00;
- Cristian Famoso, squalifica per n°6 (sei) gare.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARINI DAVIDE, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. NUOVO LATINA ISONZO PER VIOLAZIONE DELL'ART.1 BIS, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL'ART.22, COMMA 2 DEL C.G.S. ED A CARICO DEL SIG. BARCA GIAMPAOLO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA PREDETTA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI DI CUI SOPRA E DELL'ART.61 DELLE N.O.I.F. ED A CARICO DEL CALCIATORE MATTEO SECCAFIEN, PER VIOLAZIONE DELL'ART.1 BIS, COMMA1, IN RELAZIONE ALL'ART.22, COMMA 2 E 6 DEL C.G.S..

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti relativi alla segnalazione del Giudice Sportivo del C. R. Lazio, inoltrata alla Procura Federale relativamente alla gara del Campionato di Seconda Categoria, Doganella Calcio/Nuovo Latina Isonzo del 7 ottobre 2018, in cui affermava che il calciatore della squadra ospite Matteo Seccafien partecipava in posizione irregolare in quanto squalificato per una ulteriore gara, come da decisione pubblicata sul C.U. n.149 del 15/11/2018.

La Procura Federale effettuava gli opportuni accertamenti in ordine a quanto segnalato e riscontrava che il calciatore in questione, della società Nuovo Latina Isonzo, veniva squalificato per 3 gare con il C.U. n.408 del 10 maggio 2018, di cui 2 giornate per espulsione diretta ed 1 giornata per recidività in ammonizione, in riferimento all'incontro Atletico Itri/Sa.Ma.Gor. del 6 maggio 2018 (Campionato di Prima Categoria, dove partecipava nelle fila della Società Sa.Ma.Gor.).

Il predetto calciatore scontava le 2 giornate di squalifica negli incontri della 14^a e 15^a giornata della stagione sportiva 2017/2018 e avrebbe dovuto scontare la terza giornata di squalifica, nella prima giornata del nuovo campionato della stagione sportiva 2018/2019, nella nuova società di appartenenza, nello specifico la A.S.D. Nuovo Latina Isonzo, che veniva disputata il 30 settembre 2018, a cui prendeva parte senza averne titolo.

La società Doganella Calcio, rendendosi conto di tale situazione proponeva reclamo al Giudice Sportivo Territoriale, evidenziando la irregolare partecipazione del calciatore Matteo Seccafien all'incontro del 7 ottobre 2018, contro la stessa Nuovo Latina Isonzo, con accoglimento da parte del Giudice del reclamo proposto.

Da quanto sopra esposto, la Procura ha potuto verificare la fondatezza di quanto rilevato dal Giudice Sportivo del C. R. Lazio e, di conseguenza, accertava i seguenti comportamenti:

Sig. Marini Davide, Presidente e Rappresentante Legale della Società A.S.D. Nuovo Latina Isonzo, responsabile delle violazioni regolamentari di cui all'oggetto, per aver consentito l'utilizzo del calciatore Matteo Seccafien, pur sapendolo in posizione irregolare, nella gara contro la società Doganella Calcio del Campionato di Seconda Categoria del 7 ottobre 2018.

Sig. Barca Giampaolo, dirigente accompagnatore ufficiale per aver sottoscritto ed attestato, contrariamente a quanto stabilito dalle norme regolamentari, la regolarità di partecipazione di tutti i calciatori indicati in distinta nella gara del 7 ottobre 2018.

Il calciatore Matteo Seccafien, per aver disatteso il contenuto della norma che stabilisce la non partecipazione a gare di calciatori squalificati.

Ed è per tutti questi motivi che la Procura Federale ha ritenuto di deferire i soggetti in questione a questo Tribunale Federale Territoriale.

Alla riunione indetta dallo scrivente Tribunale per il giorno 30 maggio 2019, era presente per la Procura Federale l'Avv. Bevivino, mentre per i deferiti era presente l'Avvocato difensore.

Preliminarmente, la Procura Federale ed il deferito Marini Davide, in proprio e nella qualità di Presidente della Società A.S.D. Nuovo Latina Isonzo, rappresentato con procura speciale dal proprio difensore, raggiungevano accordo di patteggiamento ex art.23 del C.G.S. che il Tribunale Federale Territoriale riteneva congruo rispetto all'addebito, con la precisazione che la penalizzazione in classifica dovrà essere scontata nella Stagione Sportiva 2019/2020 poiché in quella corrente si palesa inefficace, ai sensi dell'art.18 punto G del C.G.S..

Va invece dichiarato inammissibile l'accordo raggiunto dal medesimo procuratore speciale nell'interesse dei Sigg. Barca Giampaolo e Seccafien Matteo, in quanto lo stesso procuratore è risultato privo di mandato.

Il Tribunale Federale Territoriale quindi, ritenuti i fatti di cui al deferimento provati documentalmente, irroga ai tesserati Barca Giampaolo l'inibizione per n°30 giorni ed al calciatore Seccafien Matteo la squalifica per n°1 gara, conformemente a quanto richiesto dall'Organo requirente.

Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni regolarmente loro ascritte e, per l'effetto, di applicare ex art.23 del C.G.S. al Sig. Marini Davide, Presidente della Società A.S.D. Nuovo Latina Isonzo, la sanzione finale di n°40 giorni di inibizione ed alla Società A.S.D. Nuovo Latina Isonzo n°1 punto di penalizzazione in classifica da scontare nella Stagione Sportiva 2019/2020 ed Euro 100,00 di ammenda.

Dichiara, altresì, accertata la responsabilità per le incolpazioni rispettivamente loro ascritte dei tesserati Barca Giampaolo e Seccafien Matteo, irrogando rispettivamente al Sig. Barca Giampaolo la sanzione di n°30 giorni di inibizione ed al Sig. Seccafien Matteo la squalifica per n°1 gara.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

II° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO
Componenti: ALDO GOLDONI, GISELDA TORELLA

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MATTIA PONZANI, PRESIDENTE DELL'A.S.D. U.S. CURES CALCIO A 5, PER VIOLAZIONE DELL' ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART.38, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. ED IN RELAZIONE ALL'ART.35, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. U.S. CURES CALCIO A 5, PER VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 E 2 DEL C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA.

La Delegazione Provinciale della F.I.G.C. di Rieti ha segnalato, alla Procura Federale, in data 14 febbraio 2018, la condotta del Sig. Roberto Lelli, Tecnico iscritto all'Albo del Settore Tecnico, il quale avrebbe svolto di fatto attività di allenatore per la società U.S. Cures Calcio a 5, in assenza di regolare tesseramento.

La Procura si è attivata per verificare la situazione denunciata e, nel corso dell'attività istruttoria ha acquisito vari documenti, in particolare le distinte di gara U.S. Cures Calcio a 5/Atletico 2000, S.S. Passo Corese/U.S. Cures Calcio a 5, U.S. Cures Calcio a 5/Unisabina e San Michele/ U.S. Cures Calcio a 5 e la nomina del difensore di fiducia per i deferiti e del tecnico Roberto Lelli.

La Procura, dopo aver esaminato la posizione federale del tecnico in argomento, che è risultato iscritto nei ruoli tecnici, quale allenatore di calcio a 5 di primo livello, tesserato nella stagione sportiva 2015/2016 per la società Lazio Calcio Femminile, mentre non risulta alcun tesseramento per la stagione sportiva 2017/2018, durante la quale, pertanto, ha svolto di fatto attività di tecnico in favore della società U.S. Cures Calcio a 5, senza essere regolarmente tesserato.

Ha altresì rilevato, la Procura, che il tecnico Lelli ed il Presidente Ponziani non hanno fatto pervenire memorie difensive e né hanno chiesto di essere ascoltati.

La Procura, ritenuto che dalla complessa attività di indagine è emerso il comportamento ascrivibile ai soggetti di seguito indicati:

Sig. Mattia Ponziani, Presidente della società U.S. Cures Calcio a 5, per violazione delle norme regolamentari di cui all'oggetto, per aver consentito e comunque non impedito al Sig. Roberto Lelli, nella Stagione Sportiva 2017/2018, di svolgere l'attività di allenatore per la società U.S. Cures Calcio a 5, benché privo di tesseramento, nonché per avergli consentito di espletare la funzione di dirigente della società, omettendo di richiedere ed ottenere l'obbligo di sospensione dall'Albo del Settore Tecnico.

Sig. Roberto Lelli, tecnico federale, per non aver richiesto ed ottenuto l'obbligo di sospensione di iscrizione all'Albo, come da regolamento, per poter svolgere l'attività di dirigente per la società U.S. Cures Calcio a 5 e, per tale motivo, è stato trasmesso l'atto di deferimento alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C..

Conseguentemente, per i fatti di cui sopra, la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale, il Sig. Mattia Ponziani e la Società U.S. Cures Calcio a 5, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.4, comma 1 e 2 del C.G.S..

Alla riunione indetta da questo Tribunale Federale Territoriale per il giorno 30 maggio 2019 è presente per la Procura Federale l'Avv. Francesco Bevivino, mentre per i deferiti è presente il Presidente Mattia Ponzani, in rappresentanza di se stesso e della società.

Preliminarmente la Procura Federale comunica di aver raggiunto l'accordo di patteggiamento con le parti deferite, A.S.D. U.S. Cures Calcio a 5 e Ponzani Mattia, ritenendo di poter applicare alle stesse i benefici di cui all'art. 23 del C.G.S., e pertanto proponeva le seguenti sanzioni ridotte finali:

- A.S.D. U.S. Cures Calcio a 5, ammenda di Euro 400,00;
- Ponzani Mattia, Presidente della stessa società l'inibizione per n°6 mesi.

Questo Tribunale Federale Territoriale, non riscontrando questioni preliminari o pregiudiziali, né avendo obiezioni da fare, ritiene congrua la sanzione proposta dalla Procura e, pertanto

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni regolarmente loro ascritte e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- A.S.D. U.S. Cures Calcio a 5, ammenda di Euro 400,00;
- Ponzani Mattia, Presidente della stessa società l'inibizione per n°6 mesi.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

Pubblicato in Roma il 31 maggio 2019

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli